REGOLAMENTO (CEE) N. 728/79 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1979

recante applicazione, nel settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi, del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1302/78 del Consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, tra le fonti energetiche alternative, la liquefazione e la gassificazione di combustibili solidi presentano interessanti prospettive di sfruttamento e postulano la disponibilità a tempo debito di tecnologie sperimentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1302/78 ed alle modalità definite nel presente regolamento, la Comunità può concedere il suo sostegno a progetti di liquefazione e di gassificazione di combustibili solidi.

2. Tale sostegno è concesso a progetti di costruzione e sperimentazione di impianti di dimostrazioni concernenti la liquefazione e la gassificazione di combustibili solidi.

Articolo 2

Il sostegno può essere concesso a progetti di liquefazione e di gassificazione di combustibili solidi comprendenti uno o più dei seguenti aspetti :

— progettazione, costruzione, messa in servizio, utilizzazione o miglioramento di un impianto di dimostrazione ;

— in caso di gassificazione sotterranea, preparazione ed esecuzione delle perforazioni, collegamento tra i pozzi nonché recupero dei gas prodotti.

Articolo 3

1. Il sostegno è concesso sotto forma di contributi finanziari rimborsabili alle condizioni previste al paragrafo 2 ed entro il limite dell'importo massimo fissato per il settore della liquefazione e gassificazione di combustibili solidi all'articolo unico, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 726/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, che fissa l'importo massimo del sostegno da concedere ai sensi del regolamento (CEE) n. 1302/78 concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative (2).

2. Il sostegno non può, in generale, essere superiore al 40 % del costo totale del progetto.

La metà del sostegno è rimborsabile qualora, dopo il primo anno di funzionamento, l'impianto o il procedimento siano successivamente utilizzati a scopi industriali o commerciali.

3. La parte rimborsabile del sostegno è rimborsata mediante versamenti scaglionati su un periodo massimo di otto anni a decorrere dal secondo anno successivo alla data in cui si può trarre un reddito dall'impianto o dal procedimento. Le modalità del rimborso sono definite in dettaglio nei contratti che saranno conclusi coi beneficiari a seconda della natura dei progetti.

Articolo 4

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i bandi di gara relativi ai progetti di liquefazione e gassificazione di combustibili solidi.

2. Ogni progetto presentato è esaminato dalla Commissione sulla scorta delle seguenti informazioni fornite dai proponenti :

— descrizione particolareggiata del progetto e tempi di realizzazione ;

— descrizione dei lavori e ricerche precedentemente svolti ;

— utilità del progetto per la riduzione della dipendenza energetica e la diversificazione dell'approvvigionamento ;

— situazione finanziaria e capacità tecniche del o dei responsabili del progetto ;

(1) GU n. L 158 del 16. 6. 1978, pag. 3.

(2) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

— natura ed entità dei rischi tecnici ed economici del progetto ;
— costo del progetto, sue prospettive di viabilità economica e modalità di finanziamento previste ;
— indicazione di eventuali aiuti finanziari concessi al progetto dalla Comunità o dagli Stati membri in uno stadio precedente di ricerca e sviluppo ;
— indicazione degli altri provvedimenti, previsti o presumibili, di sostegno finanziario degli Stati membri o della Comunità ;
— ogni altro elemento che consenta di motivare il sostegno comunitario richiesto ;
— forma di pubblicità prevista per i risultati.

3. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1302/78 la Commissione istituisce un comitato consultivo per la gestione di progetti di liquefazione e gassificazione di combustibili solidi, composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale comitato assiste la Commissione nell'esame dei fascicoli.

I progetti che beneficiano di un sostegno finanziario sono selezionati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1302/78.

Articolo 5

Il presente regolamento ha una durata di applicazione di cinque anni.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decide se sia opportuno prorogarlo o emendarlo.

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio e si riferisce all'andamento dei lavori dei progetti cui è stato concesso un sostegno finanziario.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dalla decisione presa dalla Commissione o dal Consiglio, nel caso esso sia adito in merito, sulla prima serie di progetti in conformità all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1302/78.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. d'ORNANO